

Registro Atti Privati n. 846

Prot.n. 34645 del 02/12/2020

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15,

- Ing. Michele Neirotti, C.F.: NRTMHL68B15L483H, nato a Udine il 15/02/1968, Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Elekta S.p.A. con sede legale in Centro Direzionale Colleoni – Palazzo Andromeda Ingresso n. 3– 20864 Agrate Brianza - (MB), iscritta al Registro delle Imprese REA 1542885 Camera di Commercio di Monza, P.IVA e C.F: 02723670960, in qualità di capogruppo mandataria del RTI costituito con la Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili S.r.l. (mandante) con sede legale in Via Montevideo 2 – 16129 Genova C.F. e P. IVA: 03271050100 iscritta al Registro delle Imprese REA 331155 della Camera di Commercio di Genova (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), in conformità al mandato speciale registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Monza il 23.10.2020 n. 27272 serie 1T, aggiudicataria della gara numero 7632130 per quanto concerne i Lotti n. 1 n. 3 aventi ad oggetto la fornitura, installazione e posa in opera completa (opere murarie ed elettriche comprese), di due acceleratori lineari presso la Asl 1 e un acceleratore lineare presso la Asl 5, giusta determinazione del Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa n. 411 del 14/10/2020 - Lotto 1 CIG. 8184836456 - Lotto 3 CIG. 8184860823

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente

Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico e speciale;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra la Asl 1 e la Asl 5 da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che il Fornitore risultato aggiudicatario dei Lotti n. 1 n. 3 aventi ad oggetto la fornitura, installazione e posa in opera completa (opere murarie ed elettriche comprese), di due acceleratori lineari presso la Asl 1 e un acceleratore lineare presso la Asl 5, giusta determinazione del Direttore della Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa n. 411 del 14/10/2020, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;

d) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione dei prezzi praticati in sede di gara al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati,

definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

j) Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1 Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

- b) Amministrazione Contraente: Asl 1 e Asl 5, effettivi utilizzatori della Convenzione, che sottoscrivono gli Ordinativi di Fornitura;
- c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti;
- e) Ordinato di Fornitura: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura che avrà esecuzione mediante le future Richieste di Consegna, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- f) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di Fornitura;
- g) Ricezione: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. Ordinativi di Fornitura e Richieste di Consegna);
- h) Sede/i di consegna: il luogo – sedi e uffici –, sul territorio di Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente– indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
- i) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;
- j) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it,

contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli

Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il capitolato tecnico prestazionale di gara fa parte integrante del contratto

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

3. Ai sensi dell'art. 1516 c.c. qualora il Fornitore non fornisca i prodotti aggiudicati o fornisca prodotti difformi, le Amministrazioni contraenti potranno procedere all'acquisto in danno. In tal caso, al Fornitore inadempiente è addebitata la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo di aggiudicazione, salvo il maggior danno.

4.. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto.

5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare suddetta Convenzione sono la Asl 1 e la Asl 5.

2. La Asl 1 e la Asl 5 utilizzano la convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con la Asl 1 e Asl 5 si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dagli Enti tramite l'applicativo NECA

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro agli Enti, dell'Ordinativo di Fornitura

ricevuto entro due giorni lavorativi.

Articolo 7 – Durata della convenzione e dei contratti

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla stipula della Convenzione.
2. La garanzia del contratto stipulato con glie Enti (OdF) ha durata di 24 mesi dalla data di esito positivo del collaudo, fatto salvo eventuali migliorie proposte in sede di offerta tecnica.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 –Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti dall'Asl 1 in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

Fornitura e installazione LINAC 1 € 1.971.407,00

Fornitura e installazione LINAC 2 € 1.273.900,00

Lavori € 244.693,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.130,00

Oneri progettuali € 27.500,00

TOTALE IMPORTO OFFERTO € 3.519.630,00

2. I corrispettivi contrattuali dovuti dall'Asl 5 in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

Fornitura e installazione LINAC € 1.450.000,00

Lavori € 74.500,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00

TOTALE IMPORTO OFFERTO € 1.529.500,00

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 477.480,70, emessa in data 21/10/2020 dalla Deutsche Bank ed identificata con n. 896BGC2001826 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod.

Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che gli Enti aderenti, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Tecnico nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti degli Enti aderenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dagli Enti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale e comunque non oltre il periodo di garanzia.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo gli Enti aderenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla Asl 1 e dalla Asl 5 in favore della Capogruppo mandataria, sulla base delle fatture emesse, conformemente alle modalità previste dalla normativa e dell'atto costitutivo del RTI, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita in ottemperanza alle attuali norme di fatturazione elettronica all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato alla Elekta S.p.A. su conto corrente bancario: IBAN: IT72R0310432640 000000820612;

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente indicato dalla capogruppo mandataria è abilitato ad operare l'Ing. NEIROTTI MICHELE CF NRTMHL68B15L483H.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati agli Enti aderenti dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 54841, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigi.moreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua Paolo Sozzani, numero di tel. 3351447351, fax 02-9213544, indirizzo e-mail paolo.sozzani@elekta.com, indirizzo di posta elettronica certificata: elekta@legalmail.it

4. La Asl 1 e la Asl 5 individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

Articolo 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei

confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. La ditta Geom. Sergio Invernizzi S.r.l. ha dichiarato di avvalersi dell'istituto del subappalto per l'esecuzione di Impianti elettrici, speciali, meccanici e gas medicinali, opere di finitura edile nei limiti del 30% della sua quota di competenza;

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare agli Enti aderenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e degli Enti aderenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore

subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura

14 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di

Comportamento di A.Li.Sa

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o

circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra

fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità

nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale

rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si

avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente

sulla loro osservanza.

3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la

durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

15 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai

trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,

dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai

sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di

esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di

legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e

dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei

consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per

l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata

alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti

relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso l'IRCCS Policlinico San Martino, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.

679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,

l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate

le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a

conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle

richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la

massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da

consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal

Regolamento; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria,

nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli

stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e

vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche

circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,

fornendo alla stessa piena collaborazione

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi

dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016

Articolo 16 - Oneri fiscali spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica

amministrativa.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale dalla Stazione

Appaltante, attraverso la registrazione telematica sulla piattaforma SISTER.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese

contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi

incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale

pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad

eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per

legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate

nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore

Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in

misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 17 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che

dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai

rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II

(artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi

procedimento giudiziale.

Articolo 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è

competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le

Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa

vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna

Amministrazione contraente.

Articolo 19 - Clausola finale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte degli Enti aderenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme

Imposta di bollo assoluta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della

Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione

e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)

art. 14 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e Codice di Comportamento),

Art. 15 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 16 (Oneri fiscali e spese

contrattuali) Art. 17 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 18 (Foro

competente) Art. 19 (Clausola finale).

Genova, lì 02/12/2020

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dott. Giorgio Sacco

IL FORNITORE

Ing. Michele Neirotti